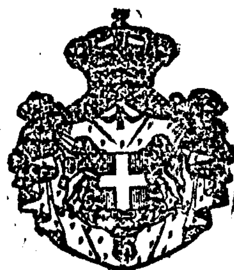


Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 31 marzo — Numero 76

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2112 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920 che stabilisce norme circa la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 lettera *b*) del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638 è così modificato:

b) col prodotto del contributo per il commercio all'estero costituito da una addizionale alla tassa che le Camere di commercio e industria applicano sui redditi di natura industriale e commerciale, ad esclusione dei redditi compresi nei ruoli suppletivi per gli anni anteriori al 1922 e dei profitti di guerra. La misura dell'addizionale è stabilita come segue:

1° per le Camere che applicano la tassa mediante un'aliquota percentuale sui redditi di natura industriale e commerciale L. 0,25 per ogni 100 lire di reddito netto di R. M.;

2° per le Camere che applicano la tassa commisu-

randola ai redditi predetti raggruppati in categorie: il 50 0[0 di aumento sulla tassa camerale.

Nei territori delle nuove provincie detto contributo sarà applicato dopochè sarà estesa alle provincie stesse l'applicazione dell'imposta di R. M.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, numero 1638, è così modificato:

Il contributo per il commercio all'estero verrà accertato ed esatto dalle Camere di commercio ed industria insieme con la tassa camerale.

Il provento di detto contributo, depurato delle spese di riscossione e del compenso di cui al seguente comma, verrà versato senza indugio dalle Camere di commercio alle Delegazioni del tesoro.

A titolo di rimborso delle spese conseguenti all'obbligo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del presente decreto, spetterà alle Camere di commercio un compenso proporzionale all'ammontare del contributo riscosso nelle rispettive circoscrizioni, e che sarà calcolato in base alle seguenti aliquote:

per le successive L. 20.000, 5 0[0;
per le successive L. 30.000, 4 0[0;
per le successive, 3 0[0.

Art. 3.

L'art. 20 del Regio decreto-legge del 7 novembre 1920, n. 1638, è così modificato:

Nei riguardi dell'applicazione dell'art. 11 agli addetti commerciali titolari o comunque in funzione al momento della pubblicazione del presente decreto si terrà conto, agli effetti del periodo quinquennale prescritto, così degli anni di addetto commerciale trascorsi all'estero, come di quelli passati all'estero in qualità di titolare di borsa nazionale di pratica commerciale o di segretario di Camere di commercio italiane all'estero, come pure del servizio che, titolari di borse di pratica commerciale all'estero, ovvero addetti commerciali, abbiano lodevolmente prestato presso il Ministero per l'industria e commercio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 355 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio 1922 fra il ministro dei lavori pubblici ed il delegato del ministro del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il commissario prefettizio del comune di Guastalla in rappresentanza del comune di Guastalla, per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale Guastalla - Scalo Po.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 366 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato col R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Visto il regolamento generale sul debito pubblico approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la proposta, presentata dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, per la riforma del sistema di pagamento delle rendite nominative, approvata dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il parere favorevole della Commissione parlamentare consultiva di cui alla citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative, la Direzione generale del debito pubblico può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadere, di un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento.

Art. 2

Il pagamento sui certificati di cui all'articolo precedente, verrà ordinato dalla Direzione generale del debito pubblico mediante fogli di ruolo, ai termini dell'art. 123 del regolamento generale 19 febbraio 1911, num. 298.

Art. 3.

Per la riscossione delle rate scadute il possessore dovrà produrre alla cassa incaricata del pagamento, il certificato di rendita.

A cura esclusiva della cassa pagatrice sarà constatata la perfetta concordanza dei certificati di rendita esibiti e delle ricevute con la distinta che li accompagna e con i corrispondenti fogli di ruolo.

Accertata quindi la idoneità dei documenti allegati per le eventuali condizioni di pagabilità, la Cassa pagatrice registra il pagamento sul foglio di ruolo, stacca dal titolo le ricevute corrispondenti alle rate da pagare, cura che siano quietanzate dal presentatore, appone a tergo delle medesime il bollo a calendario con la leggenda « pagato » o con la indicazione della Cassa pagatrice, ed effettua, infine, il pagamento.

Art. 4.

Nel caso di smarrimento di ricevute, il titolare della rendita o il possessore del certificato, dovrà farne denunzia con apposita domanda, nella quale la verità della firma dovrà essere accertata dal sindaco o da altro pubblico funzionario.

Se la denunzia è fatta dal possessore, l'ufficiale autenticante dovrà anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante.

La domanda dovrà essere trasmessa alla Direzione generale del debito pubblico a mezzo della Delegazione del tesoro.

La Direzione generale del debito pubblico farà pubblicare l'avviso di smarrimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizzerà il pagamento contro presentazione del certificato di rendita e con quietanza sopra apposito modulo.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni riflettenti il pagamento delle rendite nominative, che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Le obbligazioni e azioni al portatore di debiti redimibili sorteggiate, potranno essere rimborsate nel Regno e nelle colonie dalle sezioni di Regia tesoreria, sulla semplice presentazione dei titoli.

Il rimborso sarà effettuato a' termini dell'art. 159 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 7.

Le obbligazioni e azioni rimborsate verranno dalle tesorerie rimesse mensilmente, previo annullamento, come le cedole e gli altri titoli pagati, alla Direzione generale del debito pubblico, che, dopo le prescritte verifiche, provvederà al rimborso alle Casse pagatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Visti i Regi decreti 23 giugno 1921, n. 887 e 19 giugno 1921, n. 917 concernenti l'unificazione legislativa nelle nuove Provincie in materia penale e di stampa;
Visto il R. decreto 5 marzo 1922, n. 288;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Venezia Tridentina l'entrata in vigore del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, è prorogata al 1° luglio 1922.

A tale data è altresì prorogata in detta regione l'entrata in vigore delle leggi sulla stampa, ivi pubblicate col Regio decreto 19 giugno 1921, n. 917.

Art. 2.

Restano ferme per la Venezia Tridentina le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1851.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 304. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del Monte Purgatorio in Galatina viene trasformato a favore del locale asilo infantile.

N. 305. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene disposta l'aggregazione al comune di Milano, delle zone di territorio dei comuni di Chiaravalle Milanese, San Donato Milanese e Linate al Lambro, occorrenti per l'esecuzione delle opere del porto fluviale di Milano, nonchè l'aggregazione al comune di San Donato Milanese di una residua zona di territorio al comune di Chiaravalle Milanese, riservando ad un successivo provvedimento di regolamento dei rapporti patrimoniali, in conseguenza delle suaccennate aggregazioni.

N. 311. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pietrastornina deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5138,56 col R. decreto 15 marzo 1914, n. 323, è elevato a lire 5272,12 a decorrere dal 1° luglio 1914.

N. 313. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione « Chiara Serra e Luigi Siotto » di Cagliari viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 314. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene fissata in L. 1758,40 il contributo scolastico che il comune di Rosta deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 315. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene fissato in L. 2097,05 il contributo scolastico che il comune di Introd deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 317. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, viene eretta in Ente morale l'« Associazione liberale per la tutela degli interessi liguri » ed è approvato lo statuto organico dell'Ente stesso.

N. 318. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita di S. Bartolomeo di Scicli, è parzialmente trasformato a favore dell'infanzia abbandonata, ed una quota del detto patrimonio infino alla concorrenza di L. 2000, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

N. 364. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Kabul (Afganistan), con l'annuo assegno di L. 50,000, da corrispondersi al titolare della Legazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 ottobre 1917, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì di classificare fra le provinciali il tronco di strada comunale Racconigi-Murello;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia stessa, in data 18 novembre 1920;

Considerato che la strada di cui si tratta ha grande importanza nei riguardi del commercio, dell'industria e dell'agricoltura della Provincia, e serve ad allacciare la provinciale Casalgrasso-Racconigi con la provinciale da Murello alla stazione omonima, sulla ferrovia Moretta-Cavallermaggiore, attraverso l'abitato di Murello;

Che alla strada in parola devon pertanto riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarato provinciale;

Che per la riserva contenuta nel decreto Reale 8 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese al registro 8, foglio 3185, occorre dichiarare provinciale pure la traversa interna all'abitato di Murello, che serve a congiungere la strada di cui si tratta alla provinciale Murello-stazione omonima;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta fra le provinciali di Cuneo la strada comunale dalla provinciale Casalgrasso-Racconigi a Murello, compresa la traversa interna di quell'abitato.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 giugno 1919, con cui il Consiglio provinciale di Salerno stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada che dalla provinciale Cuccaro-Sapri arriva a Rocchetta, frazione del comune di Roccagloriosa;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia, della citata deliberazione, non vennero prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta è di notevole importanza, sia per le relazioni industriali, commerciali ed agricole, di una estesa parte della provincia di Salerno, sia perchè fa capo alla stazione ferroviaria di Roccagloriosa, sulla linea Napoli Reggio-Calabria;

Che pertanto la strada medesima riveste i caratteri richiesti dall'art. 13 lettera *d*) della legge vigente sulle opere pubbliche, per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Salerno, la strada che dalla provinciale Cuccaro-Sapri, arriva a Rocchetta, frazione del comune di Roccagloriosa;

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 20 aprile 1914, con la quale il Consiglio provinciale di Campobasso stabiliva di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali la strada comunale di Scapoli;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione, della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia in data 8 dicembre 1914;

Considerato che la strada di cui trattasi, oltre ad interessare uno dei centri maggiormente coltivati dell'alta Valle del Volturno, fa capo alla provinciale Campana, e per mezzo di questa alla nazionale n. 44, la quale conduce poi alla stazione ferroviaria di Roccaravindola;

Che conseguentemente la strada medesima ha grande importanza per le relazioni commerciali ed agricole della Provincia;

Che ad essa pertanto sono da riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche, perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Campobasso, la strada comunale di Scapoli.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grosseto.

SIRE!

Avendo, nel giugno 1921, ventiquattro dei trenta consiglieri comunali di Grosseto, rassegnato le dimissioni in seguito ai luttuosi avvenimenti, che in quel periodo turbarono la tranquillità cittadina, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, non si ritiene opportuno indire subito le elezioni per la ricostruzione della normale rappresentanza, mentre d'altra parte l'attuale provvisoria gestione non può protrarsi a lungo, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 20 gennaio corr. anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grosseto, è sciolto

Art. 2.

Il signor cav. avv. Carlo Speroni, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgonovo (Piacenza).

SIRE!

Avendo fin dallo scorso maggio, la maggioranza dei consiglieri comunali di Borgonovo rassegnate le dimissioni seguite, subito dopo, da quelle della minoranza, la gestione dell'azienda comunale venne affidata, in via provvisoria, ad un commissario prefettizio.

Non essendo opportuno, per ragioni di ordine pubblico, procedere ora alle elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, e, d'altra parte, non potendosi protrarre più a lungo la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del commissario prefettizio medesimo in Regio

Al che provvede - su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 7 dicembre corrente - l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgonovo, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Michele Rosati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Briona (Novara).

SIRE!

In esito al provvedimento del prefetto di Novara, che sospendeva dalle funzioni il sindaco di Briona, perchè, quantunque formalmente invitato, si era rifiutato di esporre al Municipio la Bandiera nazionale nella ricorrenza del XX Settembre, la Giunta municipale rassegnò le dimissioni - in segno di protesta contro tale misura disciplinare - dimissioni che vennero accettate dal Consiglio comunale; però questo, nella medesima seduta, rieleggeva gli stessi assessori dimissionari.

Poichè tale atto di solidarietà della rappresentanza comunale col sindaco, colpito dal decreto di sospensione, ha evidente significato di ribellione ai provvedimenti dell'autorità governativa e di ostilità alle vigenti istituzioni, si rende indispensabile ed urgente per gravi motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario straordinario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in seduta del 14 corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Briona, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Razaz cav. Tullio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di

detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pray (Novara).

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni, il Consiglio comunale di Pray, composto di 15 membri, venne ad essere costituito di otto consiglieri appartenenti alla maggioranza e di sette consiglieri formanti l'opposizione.

Per l'avvenuto espatrio, però, di uno dei consiglieri della maggioranza, la rappresentanza comunale è rimasta ora divisa in due parti uguali di modo che il normale funzionamento dell'Amministrazione comunale viene di fatto ad essere paralizzato.

Da tale impossibilità di funzionamento, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato del 27 gennaio u. s., l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pray, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giulio Gioeli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza del 23 marzo 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Genzano di Roma e Tuglie (Lecce).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Genzano di Roma (Roma) e Tuglie (Lecce), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Genzano (Roma) e Tuglie (Lecce);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Garessio (Cuneo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Garessio, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico di fare le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 28 ottobre 1921, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Garessio, in provincia di Cuneo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Garessio è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 10 marzo 1922	al 20 marzo 1922
Cassa (Specie metalliche)	934.498.000	935.519.000
Portafoglio su piazze italiane	4.348.572.000	4.332.370.000
Anticipazioni	3.433.965.000	3.317.705.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	675.103.000	672.786.000
Circolazione	13.971.054.000	13.859.165.000
Debiti a vista	938.022.000	863.833.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	928.764.000	1.024.890.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.64 0/0	20.87 0/0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 febbraio 1922	al 10 febbraio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.604.000/232.605.000)	505.271.000	526.037.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.171.018.000	1.146.347.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.803.771.000	1.808.086.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	81.883.000	81.672.000
Circolazione	3.429.702.000	3.395.702.000
Debiti a vista	216.576.000	211.209.000
Depositi in c/c fruttifero	275.501.000	275.446.000

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 17 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Sterlini Maria ved. Giammusso, quale amministratore del figlio minore ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 3.50 — Consolidato 3,50 0/0 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita lire 259 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2769 — Data della ricevuta: 15 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria di Milano — Intestazione della ricevuta: Banco S. Giorgio, sede di Milano, ed intestata a Donetti Ettore — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 submultipli del debito redimibile consolidato 3 0/0 netto — Ammontare del capitale lire 500 senza cedole.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 19 marzo 1922 in Villastrada, provincia di Perugia, il giorno 23 marzo 1922 in Magrè, provincia di Vicenza e in Messignadi, provincia di Reggio Calabria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 90	Dinari	—
Londra	86 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	385 —	Belgio	165 85
Spagna	306 10	Olanda	—
Berlino	5 94	Pesos oro	—
Vienna	0 28	Pesos carta	—
Praga	35 58	New York	20 02

Oro . . . . . . 386 29.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	68 93	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 21	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dal 9 al 15 gennaio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	2	—	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena (a)	Modena	1	—	1	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Roma	Velletri	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
	Vicenza	—	1	—	1
		2	14	2	16
Carbonchio sintomatico.					
Modena (a)	Modena	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	3	1	3
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	2	—	2	—
»	Alessandria	2	—	8	3
»	Asti	3	2	12	2
»	Casale Monferrato	9	—	11	4
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	3	—	3
Aquila degli Abr.	Aquila	4	3	8	11
»	Cittaducale	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	4	—
»	Fermo	1	—	1	—
Belluno	Belluno	2	1	4	5
»	Feltre	2	—	2	4
Segue Afta epizootica.					
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	34	8	106	32
»	Clusone	8	4	13	12
»	Treviglio	17	3	150	12
Bologna	Bologna	19	3	56	14
»	Imola	4	1	11	5
»	Vergato	3	—	5	—
Brescia	Breno	12	2	61	19
»	Brescia	21	5	91	17
»	Chiari	7	—	42	—
»	Salò	16	—	54	9
»	Verolanuova	8	—	58	6
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	9	—
Como	Como	50	5	176	14
»	Lecco	53	1	220	17
»	Varese	12	—	51	3
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	3	—	12
»	Crema	—	5	—	3
»	Cremona	—	13	—	26
Cuneo	Alba	5	2	16	5
»	Cuneo	4	—	58	5
»	Mondovì	2	2	3	2
»	Saluzzo	4	1	16	2
Ferrara	Cento	1	2	1	4
»	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	1	3	2	11
Firenze	Firenze	10	3	22	12
»	Pistoia	1	—	1	1
»	San Miniato	1	3	1	3
Forlì	Cesena	4	—	12	1
»	Forlì	4	—	23	3
»	Rimini	1	—	4	—
Genova	Genova	4	2	7	3
Livorno	Livorno	1	—	3	—
»	Portoferraio	2	—	2	—
Lucca	Lucca	7	—	36	4
Macerata (a)	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	—	2	—	3
Mantova	Mantova	19	6	40	39

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Massa e Carr. (a)	Castelnuovo di G.	1	—	4	—
»	Massa	1	1	15	1
Milano	Abbiategrasso	8	—	9	2
»	Gallarate	5	1	6	3
»	Lodi	17	7	22	18
»	Milano	16	6	18	9
»	Monza	2	3	2	4
Modena (a)	Mirandola	2	—	7	2
»	Modena	10	1	16	2
»	Pavullo nel Frig.	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	2	—	3	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	9	8	43	9
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Varallo	2	2	8	7
»	Vercelli	5	3	6	4
Padova	Padova	8	1	20	3
Parma	Borgo S. Donnino	8	1	37	10
»	Borgotaro	1	—	6	—
»	Parma	7	2	32	10
Pavia	Mortara	12	5	20	10
»	Pavia	11	4	15	4
»	Voghera	4	4	8	10
Perugia	Orvieto	1	1	3	1
»	Perugia	4	2	9	4
»	Spoleto	1	—	3	—
»	Terni	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	—	6	—	8
Pisa (a)	Pisa	13	4	80	21
»	Volterra	6	—	10	4
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	2
»	Lugo	3	—	5	1
»	Ravenna	1	2	13	5
Reggio Emilia	Guastalla	2	1	8	2
»	Reggio Emilia	4	4	5	14
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	1	10	1
»	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo (a)	Adria	1	—	2	—
»	Rovigo	2	—	5	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	6	—	11	4
Sondrio (a)	Sondrio	6	—	22	—
Teramo (a)	Penne	5	—	22	1
»	Teramo	1	—	1	—
Torino	Ivrea	7	—	11	—
»	Pinerolo	2	—	2	—
»	Susa	2	—	8	1
»	Torino	17	3	66	7
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (a)	Udine	2	—	2	1
Venezia	Venezia	8	1	12	2
Verona	Verona	11	6	32	15
Vicenza	Vicenza	16	4	65	16
		633	177	2124	569
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	3	—	65	2
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Imola	1	—	1	—
Caserta	Sora	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	4	—	14	—
»	Cotrone	1	—	4	—
»	Monteleone di Cal.	2	—	6	—
Como	Lecco	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovì	1	—	2	—
Firenze	Pistoia	—	1	—	2
Lecce	Gallipoli	1	—	1	2
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pisa (a)	Volterra	1	—	5	—
Potenza	Matera	2	1	5	1
»	Melfi	3	—	9	—
»	Potenza	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	15	3
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	1	2	1
Siena	Siena	1	—	1	—
		34	6	140	14

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Avellino *(b)*	Ariano di Puglia	1	—	1	1
Bari delle P. *(b)*	Altamura	1	—	1	1
Cremona *(a)*	Cremona	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Padova	Padova	—	2	—	2
		3	3	3	4
Farcino criptococcico.					
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Avellino	3	—	4	1
Bari delle Puglie	Bari	3	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Catania	Acireale	1	1	2	1
Genova	Albenga	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Massa e Carr. *(a)*	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Messina	Messina	3	—	5	—
Napoli	Casoria	2	—	3	—
»	Castellammare di S.	3	—	15	1
»	Napoli	4	—	5	—
Palermo	Palermo	3	—	14	—
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
Reggio Calab.	Palmi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	4	1
Siracusa *(a)*	Siracusa	1	—	3	—
		35	2	74	5
Morbo coitale maligno.					
Milano	Milano	—	1	—	1
Pisa *(a)*	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	1	2	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	10	
Roma	Roma	1	1	1	1
		2	1	11	1
Rabbia.					
Aquila degli A. *(b)*	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle Pug. *(b)*	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	2	—
Belluno *(b)*	Belluno	—	1	—	1
»	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Udine *(a)*	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	2	—	2
		5	8	11	9
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	—	20	—
»	Sulmona	1	—	26	—
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	2	1	3	1
»	Velletri	—	2	—	2
		13	5	58	5
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	10	—
Potenza	Melfi	3	1	5	1
		6	1	16	1
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	—	1	—	2
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	—	1	—	1
»	Roma	—	1	—	1
		1	4	1	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	12	16	18
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	51	810	2693
Malattie infettive dei suini	17	40	154
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	16	37	79
Rabbia	9	13	20
Rogna	7	18	63
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	12
Vaiuolo ovino	2	7	17
Morbo coitale maligno	3	3	3
Influenza del cavallo	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	4	5	6
Barbone dei bufali	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 26 dicembre 1921 al 1° gennaio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Sesana	—	1	—	1
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	3	—	15	—
»	Mezzolombardo	—	1	—	6
»	Rovereto	2	—	3	—
»	Silandro	—	1	—	1
»	Tione	7	—	7	—
»	Trento	3	—	12	—
		15	3	37	8
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Gorizia	8	—	77	—
»	Gradisca	2	—	2	—
»	Monfalcone	5	—	8	—
»	Parenzo	—	1	—	1
»	Postumia	4	—	16	—
»	Sesana	4	2	17	2
»	Trieste	2	—	11	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Riva	4	—	11	—
»	Rovereto (città)	—	1	—	2
»	Rovereto	8	1	92	1
»	Silandro	9	—	66	—
»	Tione	5	—	10	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	3	1	3	3
		57	6	316	9
Rabbia.					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	8	1
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento (città)	—	1	—	1
»	Trento	1	—	1	—
		4	1	10	2
Rogna.					
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	2	—
»	Sesana	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
		4	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	16	63	325
Malattie infettive dei suini	7	18	45
Rabbia	4	5	12
Rogna	3	4	4
Vaiuolo ovino	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Colera dei polli	—	—	—